



**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 20 del 6 settembre 2017

**OGGETTO: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il giorno **6 settembre 2017**

Visti il D.P.R. 478/1973 costitutivo dell'ISFOL e s.m.i.;

lo Statuto dell'ISFOL approvato con DPCM dell'11.1.2011 e pubblicato sulla G.U. del 4.4.2011, serie generale n. 77;

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture dell'ISFOL approvato con Delibera n. 24 del 27.11.2014 e dal Ministero vigilante con nota n.31/0008252/MA005.A001 del 19.12.2014;

il Decreto Legislativo 24.9.2016 n.185, ed in particolare l'art. 4, comma 1, lett. f), che, a decorrere dal 1.12.2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in INAPP - Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il D.P.C.M. del 9.11.2016, registrato dalla Corte dei Conti il 3.1.2017, con cui il Prof. Stefano Sacchi è stato nominato Presidente dell'INAPP;

il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7.12.2016 – trasmesso con nota n. 9843 del 13.12.2016 – di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Premesso che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", in avanti, per brevità, anche solo "Codice") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e le tipologie di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quelle tipologie di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento medesimo, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

il medesimo art. 20, comma 2, prevede inoltre che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;

c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), del Codice;

l'art. 20, comma 4, del Codice prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

Viste le restanti disposizioni del Codice;

Considerato che possono determinare effetti ancor più rilevanti per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, mediante siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, nonché le interconnessioni ed i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, oltre che la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto che risulta, pertanto, necessario indicare le operazioni ordinarie che INAPP deve svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra, è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite. Il rispetto dei suddetti principi è stato, inoltre, verificato rispetto alla necessità delle predette operazioni in vista del perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge;

Visti il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30.6.2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23.7.2005);

il regolamento sul trattamento dei dati sensibili, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 4 del 21.3.2007, inviato al Garante per il previsto parere;

il parere espresso, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g), dal Garante per la protezione dei dati personali reso in data 26.4.2007 sul regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ISFOL, con cui è stato espresso giudizio favorevole condizionato all'adozione di alcuni correttivi indicati nel parere medesimo;

il regolamento sul trattamento dei dati sensibili, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 4 del 22.4.2008 a seguito del recepimento delle indicazioni contenute nel parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Tenuto conto della necessità di aggiornare il succitato regolamento sul trattamento dei dati sensibili, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 4 del 22.04.2008, a seguito del cambio di denominazione dell'Istituto ed in considerazione delle sopravvenute necessità dell'Istituto in materia di trattamento dei dati sensibili;

Rilevato che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio dell'Istituto;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 341 del 26 luglio 2017.

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari allegato alla presente;
3. il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in tal modo approvato sostituisce ogni diverso provvedimento precedentemente adottato in materia dall'Istituto.

Il Segretario

(Sig.ra Isabella Aprea)



Il Presidente

(Prof. Stefano Sacchi)

